Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 16 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632.
Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili Scopo Controllo Agevolazioni fiscali).

E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.

L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

(Organi dell'Opera).

L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.

I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei Ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa.

I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'art. 7.

Art. 3.

(Contributo dello Stato).

Per il conseguimento dei suoi scopi, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 4.

(Assegno a vita e sua misura).

E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.

L'assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

Art. 5.

(Abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626).

E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839.

L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Copertura).

Alla copertura della spesa prevista nel precedente art. 3 sarà provveduto, per lire 1.440.000.000, con le somme derivanti dalla abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839, e, per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, con le entrate provenienti dalla imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge.

Art. 7.

(Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione e Statuto dell'Opera).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.

Art. 8.

(*Inizio dell'attività dell'Opera*).

L'attività dell'Opera avrà inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.

(*Disposizione finale*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VIGORELLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 633.
Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956, è stanziato nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per assistenza ai liberati dal carcere.

Art. 2.

La somma suindicata sarà distribuita per lire 150.000.000 a favore dei Consigli di patronato e per lire 150.000.000 come sussidi e contributi a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Art. 3.

Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Art. 4.

Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di cui all'art. 3 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 634.
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 22.500.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 22.500.000.000 derivante dalla presente legge al netto dei versamenti da effettuarsi dalla Regione a' termini dell'art. 2, verrà fatto fronte per lire 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo numero 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 635.
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Provincie che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177.

In favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 2.

I Comuni e le Provincie per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicato, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, in misura non inferiore al 250 per cento, ed alle addizionali sui redditi agrari, in misura non inferiore al 150 per cento; e deve inoltre sussistere la condizione che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.

Per i Comuni montani e delle piccole isole, la misura della supercontribuzione alla sovrimposta sul reddito dominicale dovrà essere non inferiore al 150 per cento.

Art. 3.

Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'art. 1 della presente legge i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale nonchè i Comuni e le Provincie che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioè:

a) le Amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633, e 27 dicembre 1953, n. 938;

b) i Comuni ammessi ai benefici delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, e 11 giugno 1954, n. 354.

I Comuni e le Provincie che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 4.

E' in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Provincie che ricevono contributi dallo Stato in virtù di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 può essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo, anche agli effetti degli anni successivi.

Art. 5.

Alla spesa di quattro miliardi di lire prevista dall'art. 1 della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 6.

I Comuni e le Provincie che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1954, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 7.

Per gli anni 1954 e 1955, qualora le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti ai Comuni a norma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, risultino inferiori alle somme attribuite con l'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per nove decimi dell'imposta riscossa nell'anno 1951 sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva da vino, saranno integrati a carico del bilancio dello Stato in misura non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno ed entro il limite della rimanenza dei fondi stanziati per la integrazione temporanea, per l'anno 1953, prevista dall'art. 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 636.

Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrate dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire sette miliardi e 500.000.000.

Art. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della stessa legge è spostato al 30 giugno 1955.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

a) in relazione all'art. 1:

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1957-58;

b) in relazione all'art. 2:

lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56.

Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1954-55, sarà fatto fronte con riduzione di lire 3 miliardi del capitolo n. 515 del bilancio del Tesoro per lo stesso esercizio.

Negli esercizi successivi la spesa sarà iscritta in apposito capitolo dei bilanci.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Alla ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le Provincie delle Regioni a statuto speciale, gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — VANONI — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 637.
Collocamento a riposo degli insegnanti elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il collocamento a riposo degli insegnanti, i quali vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza dal 30 settembre successivo al giorno in cui si maturano le condizioni suddette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 638.
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 2.

E' riservata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la competenza del Magistrato delle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche la gestione tecnico-amministrativa ed economica dei lavori e delle forniture occorrenti per la realizzazione di opere di cui all'art. 1 della presente legge comportanti complessivamente in ciascun esercizio finanziario una spesa non eccedente il decimo delle somme stanziate nell'esercizio stesso.

Art. 3.

L'onere di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti dei vari capitoli di spesa per ciascun esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 639.
Modificazione alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma e loro insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso.

Art. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente art. 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'art. 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: « Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ».

Art. 4.

A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma ai termini degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

Il finanziamento dell'Ente per gli altri compiti di cui alla presente legge verrà tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

Alla chiusura ed al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'art. 1 di tale decreto Presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'art. 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e nel decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

Art. 6.

Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI —
TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 640.

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'art. 1.

A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 8.

Ove il Comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario.

Art. 3.

Le case di cui al precedente art. 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

Art. 4.

Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici può valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I progetti di costruzione, sino all'importo di 200 milioni, sono sottoposti all'esame e parere dei Comitati

tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono sorgere; quelli d'importo superiore sono sottoposti all'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Ove particolari situazioni lo consiglino, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Art. 7.

Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondersi in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.

La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini.

Art. 8.

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione di cui all'art. 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati all'art. 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile, da un rappresentante dell'E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale.

Tale Commissione provvederà anche, su segnalazione dell'Ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi.

Art. 9.

I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

E' vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore può, per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado del locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica.

La revoca dell'assegnazione è dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale può richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che è tenuta a dare il suo ausilio.

Art. 10.

Il Genio civile provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici nonchè alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.

Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette è escluso dall'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge.

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'art. 18.

Art. 11.

E' vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all'abitazione o sgomberati ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di violazione della norma il prefetto ordina l'immediato sgombero dei locali valendosi per l'esecuzione della Forza pubblica.

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane è autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.

La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'art. 18.

Art. 13.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l'abitabilità degli alloggi nei Comuni per i quali sia accertata l'impossibilità di sostenere la relativa spesa.

Art. 14.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Art. 15.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d'appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 16.

Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 17.

Il termine di cui all'art. 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica è ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessità, una proroga, non superiore comunque a due anni.

Per i Comuni inclusi in elenchi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima.

Art. 18.

Per la costruzione delle case di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1960-61 compreso.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

La spesa di lire 10 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia, il Ministero può provvedere con aperture di credito intestate ai dirigenti degli Uffici del genio civile. Al pagamento dei saldi provvederà, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 641.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, da assegnarsi all'insegnamento di idrologia medica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 14 dicembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Perugia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di idrologia medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 24. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con proprio decreto in data 5 maggio 1953;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al citato Istituto nell'adunanza del 12 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 6, 32 e 33 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, sono modificati come segue:

Art. 6. — « L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori, si avvale dell'organizzazione periferica degli Istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni da stipulare, nelle quali verranno anche determinati i compensi relativi ».

Art. 32. — « Il direttore dell'Istituto è di nomina del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte da un funzionario dell'Istituto o da un dirigente o da un funzionario di uno degli Enti partecipanti, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso ».

Art. 33. — « Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea degli enti partecipanti nell'adunanza ordinaria di aprile ».

L'ultimo comma dell'art. 23 del predetto statuto è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(3898)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1954.

Capitali e carenze nelle assicurazioni normali senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Considerata l'opportunità di determinare nuove misure del capitale massimo assicurabile senza visita medica degli Istituti e delle Imprese autorizzati ad esercitare le assicurazioni sulla vita umana, già stabilite con i decreti Ministeriali 24 febbraio 1948 e 8 agosto 1952 che vengono pertanto abrogate;

Decreta:

Il capitale massimo, che gli Istituti e le Imprese autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, possono assicurare senza visita medica, in base alle condizioni di polizza relative ai periodi di carenza preventivamente approvate è stabilito nelle seguenti misure:

A) Assicurazioni senza visita medica con carenza di un anno:

1) per tutte le forme a premio annuo di assicurazioni vitalizie, miste, combinate ed a termine fisso il valore delle prestazioni complessive assicurate in caso di morte non deve superare le L. 300.000.

2) per tutte le forme a premio unico di assicurazioni vitalizie, miste, combinate ed a termine fisso il capitale massimo assicurabile deve essere tale che il capitale sotto rischio (differenza tra il valore delle prestazioni complessive assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo) non superi le L. 240.000.

B) Assicurazioni senza visita medica con carenza di due anni;

1) per tutte le forme a premio annuo di assicurazioni vitalizie, miste, combinate ed a termine fisso il valore delle prestazioni complessive assicurate in caso di morte non deve superare 1.000.000 di lire comprese le 300.000 lire soggette a carenza di 1 anno;

2) per tutte le forme a premio unico di assicurazioni vitalizie miste combinate ed a termine fisso il capitale massimo assicurabile deve essere tale che il capitale sotto rischio (differenza tra il valore delle prestazioni complessive assicurate in caso di morte e il premio unico lordo) non superi L. 800.000 ivi comprese le 240.000 di capitale sotto rischio soggette a carenza di un anno.

C) Assicurazioni senza visita medica con carenza di 5 anni:

Per tali forme i capitali massimi assicurabili fissati con la lettera *B*) vengono raddoppiati.

Roma, addì 3 agosto 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 14 Agricoltura, è stata determinata in L. 266.960 (lire duecentosessantaseimilanovecentosessanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ortanova (provincia di Foggia) della superficie di ettari 3.18.95, espropriati nei confronti della ditta CIRILLO Sara fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 genna io1953 (supplemento n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. del complessivo valore nominale di L. 265.000 (lire duecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 15 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.167.616 (lire unmilionecentossentasettemilaseicentosedici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montemilone (provincia di Potenza) della superficie di ettari 9.84.94, espropriati nei confronti della ditta CONTI Annina fu Tommaso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. del complessivo valore nominale di L. 1.165.000 (lire unmilionecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 16 Agricoltura), è stata determinata in L. 982.863 (lire novecentottantaduemilaottocentosessantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montemilone (provincia di Potenza) della superficie di ettari 10.04.29, espropriati nei confronti della ditta CONTI Pasqualino fu Tommaso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. del complessivo valore nominale di L. 980.000 (lire novecentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 281 Agricoltura), è stata determinata in L. 21.621.330 (lire ventunomilioniseicentoventunomilatrecentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 240.55.99, espropriati nei confronti della ditta CURATO Lucio fu Giandomenico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 30 novembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 280 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.470.060 (lire duemilioniquattrocentosettantamilasessanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 23.75.19, espropriati nei confronti della ditta CURATO Mariannina fu Giandomenico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 279 Agricoltura), è stata determinata in L. 6.658.600 (lire seimilioniseicentocinquantottomilaseicento) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 64.02.58, espropriati nei confronti della ditta CURATO Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 28 dicembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 278 Agricoltura), è stata determinata in L. 768.435 (lire settecentosessantottomilaquattrocentotrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 6.67.41, espropriati nei confronti della ditta CURATO Nicola fu Francesco Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2646 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 17 Agricoltura), è stata determinata in L. 460.726 (lire quattrocentosessantamilasettecentoventisei) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Brindisi (provincia di Brindisi) della superficie di ettari 7.74.32, espropriati nei confronti della ditta DE MARCO Maria fu Vincenzo, maritata Vallone e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 460.000 (lire quattrocentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 234 Agricoltura), è stata determinata in L. 20.776.811 (lire ventimilionisettecentosessantaseimilaottocentoundici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 556.82.19, espropriati nei confronti della ditta DI RIENZO Pasquale fu Liborio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 18 Agricoltura), è stata determinata in L. 430.302 (lire quattrocentotrentamilatrecentodue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 1.64.87, espropriati nei confronti della ditta FERRARA Giovanna fu Giulio Cesare e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. del complessivo valore nominale di L. 430.000 (lire quattrocentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 35 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.147.160 (lire duemilionicentoquarantasettemilacentosessanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 28.72.34, espropriati nei confronti della ditta GALLUCCIO Giacomo fu Emilio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 26 novembre 1952, n. 3039, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. del complessivo valore nominale di L. 2.145.000 (lire duemilionicentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 235 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.794.544 (lire cinquemilionisettecentonovantaquattromilacinquecentoquarantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Corato (provincia di Bari) della superficie di ettari 19.19.52, espropriati nei confronti della ditta GIOIA Vito fu Nicola (Eredi) e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(3804)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 225, compresa nei comuni di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì, delimitata dai seguenti confini;

Confini:

Santuario di Santa Lucia; linea elettrica per monte Calvario; strada per Capural; strada fino al Puntet; piano del Brigadiere; fossato Galleanorio Pogliola; Prà Fantin; Marelu; fossato della cascina Giovannini; torrente Lurisia (fino a 400 metri circa a monte del ponte detto del Maru); linea pedemontana fino al Santuario di Santa Lucia.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Serralunga d'Alba, delimitata dai seguenti confini:

da Serralunga d'Alba, bivio Pira, strada Damiano fino alla strada comunale Feia, fino al rio Talloria Castelletto; segue detto rio fino alla cascina centrale; bivio strada provinciale Barolo; strada provinciale Barolo fino al Pilone della cascina Consorzio per salire lungo la strada vicinale Gallareto, tocca la cascina La Rosa, la borgata Sorano ed entra nella strada provinciale Serralunga e la segue fino al bivio Pira.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune Boves, delimitata dai seguenti confini:

Boves; corso Regina Margherita; strada provinciale di borgo San Dalmazzo; Fontanelle; chiusa Vecchia di Fontanelle; via Rossa; Tetto Bellone; Tetto Bindello; pilone della Bescia; confine di Roccagione e Robilante; pilone del Moro; via Ponada; Cerati; corso Regina Margherita.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 210 circa, compresa nel comune di Como località Tre Croci e monte Goi, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio Madruzza Muggiò Madruzza, strada Madruzza Terliscia fino al confine del comune di Como; strada Lora Albate fino alla Polveriera; estremi dell'abitato di Albate; strada di Muggiò fino al bivio della Madruzza.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 295 circa, compresa nel comune di Lieto Colle, delimitata dai seguenti confini:

confine politico Italo-Svizzero, Sasso Cavallasca; confine territoriale dell'ex comune di Cavallasca fino alla strada provinciale Como-Parè-Olgiate; da Parè centro, strada comunale che porta a Drezzo e da Drezzo al valico di frontiera Italo-Svizzero; segue a nord tutto detto confine fino a raggiungere il Sasso di Cavallasca.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 610, compresa nei comuni di Asti e Settime, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte Meridiana sul rio Rilate, strada comunale all'abitato di Settime; prosegue per Sant'Antonio, San Rocco, strada Rubaterra sino a q. 195; quindi attraversando la Valle Grande fino a quota 250; da qui fino a quota 207 all'inizio di Val Boano; per tale Valle fino all'incontro con la Valle Andona; strada vicinale che passando sotto cascina Carlevaris, cascina Vecchia, tocca cascina Artiglione, cascina Briccalone, Santa Maria, cascina Caligaris, raggiunge il rio Rilate; indi detto rio fino al Ponte Meridiana.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 335, compresa nel comune di Rezzo, località Sorini, delimitata dai seguenti confini:

da San Michele a ponte dei Trogli; Santa Lucia; strada superiore della Colombara fino al rio Galletto; rio Galletto fino a C. Chiappe, indi strada per C. Casarin; Passo Ausellino; punto trigonometrico M. Prearba, indi per il crinale di San Salvatore; C Gramignà; i Colletti; Case Buelleo, indi sentiero per il santuario della Madonna che prosegue per San Moro e per costiera fino a San Michele.

(3935)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 settembre 1951, 22 agosto 1952 e 19 luglio 1953, nella zona di Bisuschio (Varese), dell'estensione di ettari 83 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 settembre 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, nella zona di Besozzo (Varese), dell'estensione di ettari 228 circa, i cui confini cono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952 e 28 luglio 1953, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 182 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 marzo 1953, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 183 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1953, nella zona di Arcisate (Varese), dell'estensione di ettari 79 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(3990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(3930)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo del personale di gruppo C, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1954.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 149, con il quale è stato indetto il concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine di gruppo *C* di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al suindicato concorso e di stabilire, altresì, la data e le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto Presidenziale n. 368 del 24 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero, indetto con il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, è prorogato a tutto il 21 agosto 1954.

Art. 2.

Per i candidati, i quali si avvarranno della proroga stabilita con il precedente articolo e delle facilitazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, vengono stabiliti i termini appresso indicati:

a) entro venti giorni dalla data di comunicazione di avere superato la prova orale, occorrerà fare pervenire a questo Ministero Ispettorato generale del personale e degli affari generali i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza;

b) entro trenta giorni dalla data di comunicazione di essere riuscito vincitore del concorso, occorrerà fare pervenire a questo Ministero, Ispettorato generale del personale e degli affari generali, i prescritti documenti indicati nel decreto Ministeriale 31 marzo 1954, con il quale è stato indetto il ripetuto concorso.

Gli stessi termini valgono per integrare o regolarizzare la documentazione già prodotta a norma del bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1954
Registro n. 5 *Commercio estero, foglio n.* 236. — CARUSO

(4044)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Conferimento, in concessione vitalizia, di rivendite di generi di monopolio

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 93 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577,

Visto l'avviso di concorso in data 20 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 24 del 30 gennaio 1953, col quale vennero indetti i concorsi provinciali riservati ai grandi invalidi di guerra per il conferimento di rivendite dei generi di monopolio di 2ª categoria;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice dei concorsi anzidetti, nominata con decreto Ministeriale 22 ottobre 1953, n. 04/81049, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1953, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 250;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

A) Sono conferite in concessione vitalizia alle seguenti persone le rivendite a fianco di ognuno indicate:

1) *Provincia di Arezzo*:
Rivendita n. 2 in Monte San Savino: Marignani Ottorino.
2) *Provincia di Asti*:
Rivendita n. 2 in Castelnuovo Calcea: Barberis Giovanni.
3) *Provincia di Benevento*:
Rivendita n. 1 in Torrecuso: De Marco Donato.
4) *Provincia di Bergamo*:
Rivendita n. 3 in Sorisole: Brugnetti Geremia.
Rivendita n. 3 in Villa d'Almè: Cattaneo Francesco.
Rivendita n. 1 in Valbondione: Bosatelli Luigi.
5) *Provincia di Brescia*:
Rivendita n. 3 in Pian d'Ortogne: Botta Elvio.
Rivendita n. 4 in Nave: Zalteri Francesco.
6) *Provincia di Cagliari*:
Rivendita n. 2 in Quartù S. Elena: Floris Santino.
7) *Provincia di Caltanissetta*:
Rivendita n. 7 in S. Cataldo: Vullo Antonino.
8) *Provincia di Cosenza*:
Rivendita n. 4 in Castrovillari: Campolongo Giuseppe.
9) *Provincia di Cremona*:
Rivendita n. 3 in Malagnino: Fracassi Cesare.
Rivendita n. 25 in Crema: Pola Antonio.
10) *Provincia di Cuneo*:
Rivendita n. 2 in Peveragno: Grosso Maurizio.
Rivendita n. 2 in Bagnolo Piemonte: Fornero Mario.
Rivendita n. 1 in Niella Tanaro: Dotta Pietro.
11) *Provincia di Enna*:
Rivendita n. 16 in Enna: Geraci Giuseppe.
12) *Provincia di Foggia*:
Rivendita n. 3 in Ischitella: Manicone Giuseppe.
13) *Provincia di Forlì*:
Rivendita n. 1 in Coriano: Faini Fernando.
Rivendita n. 3 in Sarsina: Caputo Rosario.
14) *Provincia di L'Aquila*:
Rivendita n. 18 in Avezzano: Di Zitti Roberto.
15) *Provincia di Lucca*:
Rivendita n. 14 in Viareggio: Bertuccelli Stefano.
Rivendita n. 3 in Forte dei Marmi: Alessandri Romano.
16) *Provincia di Mantova*:
Rivendita n. 8 in Bagnolo San Vito: Ghidini Walter.
Rivendita n. 18 in Viadana: Bagnoli Sabino.
17) *Provincia di Massa Carrara*:
Rivendita n. 22 in Carrara: Landucci Lorenzo.
Rivendita n. 6 in Montignoso: Baracchini Ernesto.
18) *Provincia di Milano*:
Rivendita n. 441 in Milano: Bonvini Paolo.
Rivendita n. 13 in Besana Brianza: Riboldi Giuseppe.
Rivendita n. 10 in Magenta: Rainieri Antonino.
Rivendita n. 7 in Seveso: Capelli Vincenzo.
19) *Provincia di Modena*:
Rivendita n. 72 in Modena: Compagni Valerio.
Rivendita n. 134 in Modena: Cerroni Giuseppe.
20) *Provincia di Napoli*:
Rivendita n. 2 in Agerola: Di Lorenzo Michele.
21) *Provincia di Vicenza*:
Rivendita n. 1 in Bolzano Vicentino: Zoppelletto Cristiano.
Rivendita n. 55 in Vicenza: Andriolo Armido.
22) *Provincia di Padova*:
Rivendita n. 10 in Arzergrande: Maran Albano.
Rivendita n. 4 in Cadoneghe: Borgato Guido.
Rivendita n. 3 in Pozzonovo: Polloni Abramo.
23) *Provincia di Parma*:
Rivendita n. 29 in Salsomaggiore: Saiani Angelo.
24) *Provincia di Perugia*:
Rivendita n. 6 in Assisi: Pasqua Alessandro
Rivendita n. 3 in Gualdo Cattaneo: Mancini Renzo.
Rivendita n. 126 in Perugia: Padovani Elio.
25) *Provincia di Piacenza*:
Rivendita n. 2 in Calendasco: Cricchini Armando.
26) *Provincia di Roma*:
Rivendita n. 15 in Albano: Grecco Giuseppe.
27) *Provincia di Ravenna*:
Rivendita n. 56 in Ravenna: Novello Angelo.

28) *Provincia di Teramo*:
Rivendita n. 2 in Atri: Salvatori Cadorna.
29) *Provincia di Torino*:
Rivendita n. 6 in San Mauro Torinese: Valle Dario.
Rivendita n. 1 in Claviere: Bombara Matteo.
Rivendita n. 3 in Nole Canavese: Colombatto Pietro.
30) *Provincia di Trento*:
Rivendita n. 19 in Rovereto: Boninsegna Giovanni.
Rivendita n. 1 in Vigo Rendena: Vicentini Almerino.
31) *Provincia di Treviso*:
Rivendita n. 3 in Arcade: Trinca Giovanni.
32) *Provincia di Udine*:
Rivendita n. 1 in Maiano: Brugnola Remigio.
Rivendita n. 4 in Sedegliano: Turco Fernando.
Rivendita n. 6 in Pavia di Udine: Savorgnani Esterina.
33) *Provincia di Varese*:
Rivendita n. 3 in Casciago: Bianchi Arturo.
34) *Provincia di Venezia*:
Rivendita n. 19 in Cavarzere: Gattarossa Marco.
Rivendita n. 1 in Pianiga: Frittaion Luigi.
35) *Provincia di Verona*:
Rivendita n. 54 in Verona: Dal Prete Luigi.
Rivendita n. 4 in Albaredo Adige: Pasquali Luigi.
36) *Provincia di Novara*:
Rivendita n. 7 in Omegna: Fiorito Idolo.
Rivendita n. 1 in Gignese: Bezzoli Onorino.
37) *Provincia di Rovigo*:
Rivendita n. 15 in Contarina: Andreoli Mario.
38) *Provincia di Sassari*
Rivendita n. 1 in Martis: Moro Francesco.

B) Sono dichiarati deserti o infruttuosi i concorsi relativi alle rivendite sottoelencate:

1) *Provincia di Ancona*: Rivendita n. 23 in Jesi.
2) *Provincia di Bolzano*. Rivendita n. 1 in Merano.
3) *Provincia di Cagliari*: Rivendita n. 2 in Santo Sperato.
4) *Provincia di Catania*: Rivendita n. 1 in Valverde.
5) *Provincia di Como*: Rivendita n. 2 in Erba.
6) *Provincia di Firenze*: Rivendita n. 2 in Pontassieve.
7) *Provincia di Forlì*: Rivendita n. 2 in Sogliano sul Rubicone.
8) *Provincia di Grosseto*: Rivendita n. 1 in Roccastrada.
9) *Provincia di Milano*: Rivendita n. 2 in Triuggio.
10) *Provincia di Palermo*: Rivendita n. 128 in Palermo.
11) *Provincia di Pescara*: Rivendita n. 3 in Popoli.
12) *Provincia di Potenza*: Rivendita n. 1 in Terranova di Pollino.
13) *Provincia di Ravenna*: Rivendita n. 4 in Conselice.
14) *Provincia di Sassari*: Rivendita n. 2 in Sorso Rivendita n. 1 in Banari.
15) *Provincia di Trento*: Rivendita n. 1 in Dimaro Rivendita n. 1 in Bieno.

La concessione di cui alla lettera *A*) viene fatta in esenzione da canone, sempre quando, il reddito realizzato dalle citate rivendite nell'ultimo esercizio non abbia superato o non venga a superare negli esercizi futuri il reddito annuo di L. 300.000, nel qual caso sarà dovuto il canone nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 76 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 maggio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1954
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 306. — TAFURI

(3995)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 2171/3ª San. del 15 marzo 1953, modificato in data 29 marzo 1953, con il quale veniva bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.76/12370 del 16 dicembre 1953;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Andreani Maria	punti	58,78 su 100
2. Sanvito Teresa	»	54,84 »
3. Picedi Daura	»	54,81 »
4. Rosellini Fernanda	»	52,40 »
5. Ferrari Nerina	»	51,93 »
6. Ciniglio Maura	»	50,84 »
7. Frumento Livia	»	50,46 »
8. Zinelli Luisa	»	49,38 »
9. Girotto Vittoria	»	43,40 »
10. Raffaeli Anita	»	39,03 »

Ai sensi dell'art. 23 regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 30 luglio 1954

Il prefetto: GORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 13667/3ª San. del 30 luglio corrente anno con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio n. 2171/3ª San. del 15 marzo 1953, modificato con decreto *in data 29 marzo 1953*;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali ciascuna candidata ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 27 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopraindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Andreani Maria: consorzio Borghetto Vara-Brugnato-Carrodano;
2) Picedi Daura: Calice al Cornoviglio.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 30 luglio 1954

Il prefetto: GORINI

(3941)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 30438 in data 13 luglio 1953, con il quale veniva indetto il 15° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952 nella Provincia;

Visto il proprio decreto n. 30438 in data 15 marzo 1954, con il quale venivano ammesse al predetto concorso n. 101 aspiranti;

Esaminati i relativi verbali depositati, a conclusione dei lavori, dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 340.2.55/13545 in data 9 gennaio 1954;

Vista la graduatoria delle concorrenti idonee formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate partecipanti al 15° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1952, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Trabalza Bianca	punti	62,222	su 100
2.	Manni Fedora	»	51,690	»
3.	Gille Eleonora	»	51,262	»
4.	Scaramucci Ede	»	51,160	»
5.	Pasticci Reginalda	»	51,057	»
6.	Sposini Giovannella	»	49,625	»
7.	Piorico Ilse	»	48,850	»
8.	Leoni Anastasia	»	48,120	»
9.	Cecchini Pierina	»	48,069	»
10.	Baldassarri Giordana	»	47 —	»
11.	Verbana Giuseppina	»	46,717	»
12.	Cavicchi Maria Angelica	»	46,532	»
13.	Venturi Rina	»	46,323	»
14.	Cherubini Liana	»	46,290	»
15.	Silvestri Vera	»	45,977	»
16.	Ciardelli Giuseppa	»	45,952	»
17.	Zangarelli Maria	»	45,945	»
18.	Bianchi Marisa	»	45,922	»
19.	Pastorelli Belinda	»	45,847	»
20	Vichi Dina	»	45,772	»
21.	Baldassarri Anita	»	45,350	»
22.	Cardinali Olga	»	45,210	»
23.	Cianci Elvira	»	45,145	»
24.	Rondolini Margherita	»	44,490	»
25.	Trinati Elsa	»	44,207	»
26.	Faina Anna Maria	»	44,105	»
27.	Paparelli Anna Maria	»	44 —	»
28.	Bacchini Carmen	»	43,477	»
29.	Cecilioni Lina	»	43,157	»
30.	Baldinelli Adriana	»	42,917	»
31.	Ricci Anna	»	42,312	»
32.	Natali Iole	»	41,817	»
33.	Proietti Imola	»	41,160	»
34.	Pispolini Soliera	»	41,050	»
35.	Pieroni Elide	»	41,010	»
36.	Venturi Orfea	»	40,585	»
37.	Ragnacci Eralda	»	40,167	»
38.	Ceci Stella	»	40,067	»
39.	Romeggini Eugenia	»	40 —	»
40.	Pauselli Amelia	»	40 —	»
41.	Bini Alpinola	»	39,735	»
42.	Petruzzi Rosa	»	39,560	»
43.	Capezzali Rosa	»	38,863	»
44.	Migliorelli Rosina	»	38,472	»
45.	Leoni Chiara	»	38,450	»
46.	Tattanelli Graziella	»	38 —	»
47.	Urbanelli Adele	»	38 —	»
48.	Giommetti Giacinta	»	37,640	»
49.	Cicioni Anna Maria	»	37 —	»
50.	Taddei Graziella	punti	36,946	su 100
51.	Ricci Florida	»	36,890	»
52.	Morlunghi Clara	»	36,850	»
53.	Smarocchio Olga	»	36,412	»
54.	Giontella Laura	»	36,350	»
55.	Binni Maria Giuseppina	»	36,300	»
56.	Panfili Viola	»	36,212	»
57.	Giorgi Bruna	»	36,137	»
58.	Fumanti Nazzarena	»	36 —	»
59.	Vincenti Giovanna	»	35,023	»
60.	Flamini Maria	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 3 agosto 1954

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 35577 Div. San. in data 3 agosto 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice del 15° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso ed elencati nel bando, emanato con proprio decreto n. 30438 del 13 luglio 1953;

Esaminate le domande prodotte dalle candidate con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate, dichiarate idonee al 15° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1952, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

Trabalza Bianca: condotta unica di Bettona;
Manni Fedora: condotta unica di Fratta Todina;
Gille Eleonora: 1ª condotta del comune di Valfabbrica;
Scaramucci Ede: condotta di Lugnano di Città di Castello;
Pasticci Reginalda: condotta consorziale Monteleone di Spoleto-Poggiodomo;
Sposini Giovannella: 2ª condotta del comune di Valfabbrica;
Piorico Ilse: condotta di Fonse di Carbonesca del comune di Gubbio.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 3 agosto 1954

Il prefetto: RIZZO

(3975)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.